



**AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

*Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA*

*Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174*

[www.ospedali.pavia.it](http://www.ospedali.pavia.it)

- Lotto 1 Codice CIG n. 0427396A53**
- Lotto 4 Codice CIG n. 0427397B26**
- Lotto 5 Codice CIG n. 0427399CCC**
- Lotto 6 Codice CIG n. 0427402F45**
- Lotto 7 Codice CIG n. 04274040FO**

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI  
(art. 59 D.Lgs. n. 163/2006)**

**(deliberazione n. 15 dell'11.01.2010)**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**UFFICIO GARE**

## INDICE

Art. 1	Oggetto della fornitura	Pag. 3
Art. 2	Caratteristiche dei prodotti	Pag. 3
Art. 3	Quantità della fornitura ed estensione del contratto	Pag. 4
Art. 4	Garanzia di esecuzione del contratto e responsabilità	Pag. 4
Art. 5	Durata Importo e Revisione prezzi	Pag. 5
Art. 6	Aggiornamento tecnologico ed assistenza post-vendita	Pag. 5
Art. 7	Modalità di ordinazione e di consegna del materiale impiantabile e degli strumentari/ausili	Pag. 6
Art. 8	Fatturazione e Pagamenti	Pag. 6
Art. 9	Incedibilità dei Crediti	Pag. 7
Art. 10	Modalità di consegna	Pag. 7
Art. 11	Accertamento della qualità dei prodotti	Pag. 7
Art. 12	Vizi ed imperfezioni	Pag. 8
Art. 13	Sostituzione del materiale	Pag. 8
Art. 14	Osservanza delle norme di prevenzione infortuni	Pag. 8
Art. 15	Subappalto	Pag. 9
Art. 16	Cessione della fornitura	Pag. 9
Art. 17	Penali e Sanzioni per inadempimenti	Pag. 9
Art. 18	Liquidazione, Fallimento della Ditta aggiudicataria – Cambio Ragione Sociale	Pag. 9
Art. 19	Trattamento dati personali	Pag. 10
Art. 20	Codice etico	Pag. 11
Art. 21	Stipula del contratto	Pag. 10
Art. 22	Spese	Pag. 11
Art. 23	Foro competente	Pag. 11
Art. 24	Norme finali	Pag. 11

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 59, commi 5 e 6, del D.Lgs 163/2006 la presente procedura non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire all'Azienda Ospedaliera i prodotti oggetto di gara.

Nell'ambito degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Unità Operative utilizzatrici, nel rispetto del principio di rotazione, potranno individuare di volta in volta il prodotto che più risponde alle esigenze cliniche dei pazienti.

La partecipazione alla presente procedura comporta per i concorrenti l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato stesso espressamente richiamate.

## ACRONIMI

CND: Classificazione nazionale dei dispositivi medici;

FAMIGLIA: l'insieme dei prodotti presenti a listino, riconducibili a caratteristiche tecniche identiche o simili, anche se di misure e materiali diversi;

REPERTORIO: Iscrizione al Repertorio nazionale dei dispositivi medici;

S.A.: stazione appaltante

## ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura di **Lenti Intraoculari** necessarie all'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia per un periodo di quattro anni, dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

La fornitura è suddivisa in lotti come indicato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.

Questa Azienda intende:

- a) Disporre dei set di base di materiale impiantabile;
- b) Ottenere in uso gratuito lo strumentario (iniettori e cartucce), pluriuso o monouso;
- c) Ricevere servizio e assistenza tecnica post-vendita.

## ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

### A) Requisiti minimi e indispensabili

Distintamente per ciascun lotto, i requisiti tecnici, minimi ed indispensabili, sono descritti dettagliatamente nell'allegato "A".

- Tutti i prodotti devono possedere il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).
- Tutti i prodotti dovranno avere l'iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi (obbligatorio dal 1° gennaio 2010).
- Tutti i prodotti devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e successive integrazioni e/o modifiche.
- Al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno essere già commercializzabili e, perciò, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

### B) Confezionamento

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE sopra riportata.

Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

In particolare sono auspicabili tre tipi di imballaggio:

- un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
- un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali

adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. L'imballo per l'uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione;

- la confezione del singolo prodotto deve essere conforme alla Direttiva 93/42 CEE. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

**In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:**

- la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
- il numero di codice del prodotto;
- il nome del produttore;
- il metodo di sterilizzazione;
- il lotto di sterilizzazione;
- la data di scadenza della sterilità e/o la durata;
- la dicitura chiara "sterile";
- la dicitura chiara "monouso";
- marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato.

### **ART. 3- QUANTITA' DELLA FORNITURA ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560 c.c., comma 1. Le quantità indicate nell'allegato "A", sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa delle Stazioni appaltanti, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza le ditte facenti parte dell'accordo quadro sono tenute a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi le Imprese non potranno pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato "A". L'Azienda potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni ed agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

### **ART. 4- GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILITA'**

Relativamente ai lotti nn. 1,5,7 è prevista una garanzia fideiussoria definitiva determinata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo IVA esclusa aggiudicato per ciascun lotto e verrà prestata in uno dei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06 calcolata dividendo tale importo per il numero dei partecipanti all'accordo quadro. La garanzia

fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d'ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 12,5%. L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell'Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta (per la cui presentazione si rinvia al disciplinare).

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' in facoltà dell'Azienda Ospedaliera di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose, all'interno o fuori dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera, per fatti o attività connesse all'esecuzione della fornitura e al corretto funzionamento dei dispositivi e a tal fine provvederà a dotarsi di adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 5 - DURATA IMPORTO E REVISIONE PREZZI**

Il contratto verrà stipulato per un periodo di mesi 48 con decorrenza dalla data indicata nello stesso. E' prevista la possibilità di proroga di 6 mesi nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto senza alcuna maggiorazione dei prezzi.

L'importo annuo complessivo presunto è pari a € 167.211,00 (al netto di I.V.A.) ed è suddiviso nei lotti specificatamente indicati nell'allegato "A" del presente capitolato. All'interno dell'allegato "A" sono, altresì, indicati gli importi che costituiscono la base d'asta per ciascun lotto.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta una revisione prezzi previa istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all'art 7 comma 4 lett. C) e comma 5 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ED ASSISTENZA POST-VENDITA**

Qualora qualsiasi Ditta aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale ponga in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura, che presentino migliori o eguali caratteristiche tecniche di rendimento e funzionalità, essi potranno essere proposti in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione di qualità dell'Azienda Ospedaliera e comunque alle medesime o migliorative condizioni economiche. L'Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In tal caso la ditta è obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le relative conseguenze.

## **ART. 7 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA DEL MATERIALE IMPIANTABILE E DEGLI STRUMENTARI/AUSILI**

Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all'Azienda Ospedaliera con frequenza idonea a garantire la continuità dell'attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi di ogni singola Unità Operativa. In accordo con i Responsabili dei Reparti di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera sarà possibile gestire il "Set di Base" (l'insieme delle misure di materiale impiantabile prescritto dall'impresa e necessario per effettuare correttamente l'intervento chirurgico) come segue:

A) Consegna in **conto deposito**, in numero da concordare preventivamente con il Servizio di Farmacia, su indicazione del Responsabile della divisione interessata.

L'Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere gli ordini di reintegro del materiale impiantato con indicazione del codice prodotto e del n° di lotto utilizzato; da tale data decorrono i tempi di reintegro (48 ore).

Il fornitore si impegna a:

1. Evadere gli **ordinativi di reintegro in unica soluzione**, tranne sporadiche ed accertate eccezioni.
2. Inviare autonomamente il materiale a corredo della lente intraoculare (iniettori e cartucce), indispensabili nell'impianto delle stesse, con cadenza idonea allo svolgimento dell'attività dei singoli utilizzatori.
3. Gestire il controllo e la sostituzione dei prodotti in scadenza.
4. Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante il materiale in conto deposito.
5. Comunicare all'Azienda Ospedaliera, entro 10 gg. solari dalla verifica, gli esiti della stessa ed eventuali anomalie. In assenza di tali comunicazioni da parte dei fornitori, le Aziende riterranno la giacenza fisica del materiale in conto deposito coerente con l'inventario contabile del fornitore ed eventuali contestazioni successive a tale data, non saranno accettate da parte della Azienda Ospedaliera.
6. Ritirare le misure del set di base non utilizzate e che abbiano una validità residua inferiore a 1/3 della validità massima.
7. L'Azienda Ospedaliera dovrà restituire, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, il materiale impiantabile non utilizzato ed ancora integro.

B) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta facente parte dell'Accordo Quadro, potrà, previo accordo, evitare di mettere a disposizione tutti i poteri disponibili e fornire al bisogno tale materiale. Le richieste del suddetto materiale saranno effettuate con ordini scritti da parte dell'ufficio competente per le quantità e le tipologie di prodotto occorrenti.

Nell'eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:

- attivarsi e rendersi disponibile al ritiro, senza ulteriori addebiti economici, del materiale giacente preso le unità operative;
- per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.

## **ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le Ditte aggiudicatarie, cioè entrate a far parte dell'accordo quadro, emetteranno fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.

Le fatture dovranno riportare gli estremi degli ordinativi emessi dall'Azienda Ospedaliera (numero e data dell'ordine, tipologia e numero di lotto di ogni prodotto utilizzato) e dei relativi documenti di spedizione (bolla di consegna).

In virtù del punto A)1. del precedente art. 7, ogni ordine dovrà essere fatturato con un unico documento di fatturazione.

Il pagamento della stessa avverrà nei termini stabiliti per l'esercizio delle previste verifiche sulla rispondenza della fornitura. La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura. Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera.

Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato, anziché dal tesoriere dell'Azienda Ospedaliera, da soggetto terzo, allo scopo delegato dalla stessa in esecuzione di apposite direttive della Regione Lombardia.

#### **ART. 9 – INCEDIBILITA' DEI CREDITI**

Per quanto riguarda l'inceditibilità dei crediti trova piena applicazione quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

#### **ART. 10 – MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, previo accordo telefonico, presso i magazzini di Farmacia di Voghera e Vigevano dell'Azienda Ospedaliera, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico dell'Amministrazione, come da vigenti norme di legge. Le consegne relative al materiale, verranno richieste con ordinativi dei Servizi di Farmacia e dovranno essere fatte dall'assuntore con tutta prontezza nel luogo e nel giorno che verrà indicato, o comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla data dell'ordinazione. Gli ordini inevasi dopo tale periodo di tempo potranno essere considerati annullati, salvo eventuali conferme da parte dei Servizi di Farmacia, con modalità da stabilirsi.

La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, quantità ed importo della merce, dopo che questa sia stata riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto e come tale accettata.

Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non effettuata, e di ogni conseguenza dovrà rispondere l'appaltatore. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

#### **ART. 11 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI**

In corso di fornitura l'Azienda Ospedaliera, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la

corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, l'Azienda li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 5 giorni il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

#### **ART. 12 – VIZI ED IMPERFEZIONI**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

#### **ART. 13 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE**

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione, nei termini previsti dall'art. 11 del presente capitolato, del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda Ospedaliera committente potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte per iscritto, l'Azienda Ospedaliera committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

#### **ART. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI**

Le Ditte aggiudicatarie saranno responsabili dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza, la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni Ditta, pertanto, si impegna, per quanto di sua esclusiva pertinenza, all'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle attività connesse con la specifica prestazione, a tutela delle persone dipendenti della Ditta appaltatrice stessa, dell'Azienda Ospedaliera, nonché di terzi.

In particolare esse saranno tenute alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto stesso.

Al fine della valutazione delle offerte anomale, come previsto dall'art. 26 –comma 6- del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Ditte offerenti sono tenute ad evidenziare, nella formulazione delle loro offerte la quota parte dei costi sostenuti per la sicurezza, relativamente allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara.

Essendo la prestazione oggetto del presente capitolato classificabile come "mera fornitura" ai sensi dell'art.3, bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i., valutato che l'attività presso la stazione appaltante sarà limitata alla consegna dei prodotti presso i magazzini di Farmacia, non è obbligatoria né si ritiene necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), fermo restando che verrà emesso in corso d'opera qualora dovessero mutare le condizioni di espletamento della fornitura. In quest'ultimo caso le Ditte aggiudicatarie dovranno fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.O. tutti gli



elementi necessari alla predisposizione del D.U.V.R.I.. In virtù di quanto sopra gli oneri relativi all'applicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze sono pertanto quantificabili, al momento, in € zero.

#### **ART. 15 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006. E' fatto divieto alle ditte aggiudicatarie di cedere a terzi la fornitura di cui al contratto d'appalto che esse stipuleranno con la S.A., fatto salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.. La violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Gli operatori economici che intendono avvalersi del subappalto devono rendere specifica dichiarazione in sede di offerta (vedi Allegato 1)

#### **ART. 16 - CESSIONE DELLA FORNITURA**

Ogni Ditta aggiudicataria, ovvero entrata a far parte dell'accordo quadro, non può, senza il consenso del Committente, cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto.

Le cessioni eventualmente poste in essere in violazione del precedente comma faranno sorgere nel Committente il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno dello stesso Aggiudicatario, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

#### **ART. 17 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI**

La S.A., in applicazione dell'art. 1456 del C.C., si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento a cui si fa esplicito riferimento nel presente capitolato e quando l'appaltatore sia stato richiamato, per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R. all'osservanza degli obblighi inerenti il rapporto contrattuale e non abbia provveduto ad adempiere l'obbligazione nei tempi richiesti.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alla S.A..

In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare penali nei casi in cui:

1. una Ditta si renda colpevole di mancata consegna o di ritardo nell'esecuzione delle stesse;
2. una Ditta non adempia all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi;

L'ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - sarà pari a € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata. L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato, previa formale comunicazione, sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Aggiudicatario, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.

#### **ART. 18 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO**

##### **RAGIONE SOCIALE**

In caso di scioglimento o di liquidazione di una Ditta aggiudicataria (ovvero facente parte dell'accordo quadro), ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta

subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

In caso di fallimento di una Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare di una Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ogni Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di protezione dei dati sensibili. Le Ditte aggiudicatarie saranno pertanto responsabili per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo: il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per la ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell'Ufficio Gare ovvero direttamente nei confronti della Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia titolare del trattamento.

#### **ART. 20 – CODICE ETICO**

Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Codice Etico adottato dall'Amministrazione e consultabile sul sito aziendale [www.ospedali.pavia.it](http://www.ospedali.pavia.it), ne prende atto e si impegna all'integrale rispetto dello stesso. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

#### **ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il Committente provvederà, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare l'aggiudicazione definitiva alle ditte entrate a far parte dell'accordo quadro che saranno

invitate a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza della stessa, quanto segue:

- 1) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dicitura antimafia di cui all'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998 (non necessario se già presentato in sede di gara e ancora valido);
- 2) il certificato relativo alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al successivo art. 21, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006;
- 3) la dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), ovvero dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.

Acquisita la predetta documentazione sarà stipulato il contratto di fornitura nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso nei termini e alle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 163/06.

#### **ART. 22 - SPESE**

Trattandosi di fornitura soggetta all'IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alle ditte entrate a far parte dell'accordo quadro.

In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Pavia.

#### **ART. 24 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.